

Centro di Ricerca
Research Centre

Acronimo **BIDSA**

Denominazione **Bocconi Institute for Data Science and Analytics**
(BIDSA)

Oggetto di attività **Facilitate data intensive research; develop and apply methodological and analytical tools to work with large-scale data**

Regolamento

Emanato con Decreto Rettorale n. 101 del 4 settembre 2018 in sostituzione del precedente regolamento emanato con D.R. n. 44 del 4 marzo 2016.

Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato RGA, si applica al **“BIDSA” Bocconi Institute for Data Science and Analytics**, di seguito denominato “Centro”, costituito presso l'Università Bocconi, e ne disciplina finalità, strumenti, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento.
- 1.2 Il Centro, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 58 del RGA, è una struttura istituita per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca rivolta a specifici obiettivi (ricerca applicata).
- 1.3 Il Centro opera nei settori scientifico disciplinari e nelle aree disciplinari di Tutti i Dipartimenti dell'Università.

TITOLO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 2 Finalità

- 2.1 Le finalità del Centro sono descritte in termini di: a. obiettivo scientifico; b. metodi e strumenti della ricerca; c. modalità attuative.
 - a. Obiettivo scientifico
Il Centro promuove le attività scientifiche inerenti al Data Science dell'Università Bocconi. L'obiettivo primario consiste nell'accrescimento dello status scientifico internazionale dell'Università Bocconi in tale ambito mediante la produzione di ricerca di alto livello pubblicabile nelle più prestigiose riviste internazionali. Inoltre, supporta l'approccio interdisciplinare che ispira il Data Science: incoraggiando collaborazioni tra studiosi con specializzazioni e interessi di ricerca diversi; stimolando le interazioni con studenti interessati a intraprendere studi avanzati in aree disciplinari nelle quali è fondamentale l'analisi di strutture di dati complesse; promuovendo iniziative scientifiche sia specialistiche sia divulgative volte alla diffusione delle conoscenze inerenti il Data Science.
 - b. Metodi e strumenti della ricerca
La metodologia di ricerca che il Centro adotta è quella che caratterizza gli studi moderni di Data Science e si basa sullo sviluppo di ricerche di natura teorica e applicata che mirano ad innovare le tecniche di raccolta, gestione, ma soprattutto di analisi dei dati nonché la comunicazione dei relativi risultati. L'approccio usato beneficia della combinazione di avanzati strumenti metodologici della statistica, della matematica applicata, dell'econometria e dell'informatica.
 - c. Modalità attuative.
In particolare, l'attività del Centro, nell'ambito dell'oggetto di ricerca di propria competenza, è rivolta a:
 - i. promuovere iniziative di ricerca, permanenti e specifiche;
 - ii. promuovere ed organizzare convegni, incontri, seminari ed altre iniziative di informazione, prevalentemente collegate alle iniziative di ricerca, permanenti e specifiche;
 - iii. svolgere attività mirata di documentazione, anche attraverso osservatori, e di pubblicazione di studi al fine di diffondere i risultati delle proprie ricerche, comunque collegate alle iniziative di ricerca, permanenti e specifiche;
 - iv. svolgere ogni attività che sia riconosciuta utile per il diretto conseguimento delle finalità istituzionali di ricerca.
- 2.2 Il Centro può svolgere la propria attività, anche in collaborazione con altri Centri, e per altri Enti o soggetti pubblici o privati, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'amministrazione.
- 2.3 Il Centro non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o suo delegato) secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'amministrazione.

Art. 3 Risorse umane, risorse strumentali, risorse finanziarie

- 3.1 Per lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, il Centro si avvale di:
 - docenti dell'Università Bocconi;
 - collaboratori dedicati all'attività del Centro;

- studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporalmente definiti.

A docenti dell'Università Bocconi e a studiosi ed esperti esterni può essere attribuita la qualifica di Fellow e Affiliate in base alla procedura indicata all'art. 5.3.

- 3.2** Nello svolgimento della propria attività, il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo dell'Università, assumendosene i relativi oneri.
- 3.3** Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di spazi, strutture, servizi ed attrezzature dell'Università Bocconi, assumendosene i relativi oneri.
- 3.4** Le entrate del Centro sono costituite da: finanziamenti da aziende o altre istituzioni, anche a seguito di selezioni promosse da istituzioni nazionali e internazionali, finalizzati a specifici progetti di ricerca; finanziamenti non finalizzati di aziende e istituzioni. L'attività di raccolta di fondi del Centro avviene in stretto coordinamento con le politiche generali definite centralmente dall'Università e nel rispetto delle linee-guida dettate dagli organi competenti operanti a livello centrale.

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 4 Organi del Centro

- 4.1** Sono organi del Centro:
 - il Direttore
 - il Comitato Scientifico (Scientific Committee).

Art. 5 Direttore

- 5.1** Il Direttore è nominato fra i professori ordinari dei Dipartimenti afferenti al Centro dal Rettore, su proposta del Prorettore alla ricerca, sentiti i Direttori dei Dipartimenti.
- 5.2** Il Direttore resta in carica tre anni e può essere riconfermato ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale di Ateneo.
- 5.3** Spetta al Direttore:
 - a) definire il piano di ricerca del Centro, da sottoporre all'approvazione del Prorettore alla Ricerca;
 - b) sulla base del piano approvato dal Prorettore alla Ricerca, individuare le iniziative permanenti e specifiche;
 - c) nominare i Fellow e gli Affiliates del Centro. I Fellow (senior) e gli Affiliates (junior) sono scelti sulla base della loro capacità di proporre iniziative, permanenti o specifiche, che possano produrre output di ricerca di qualità. La qualifica di Fellow/Affiliate dura un anno ed è rinnovabile;
 - d) approvare, nell'ambito degli obiettivi del generale piano di ricerca, le singole iniziative di ricerca, i convegni e i seminari, controllandone il budget e i tempi di realizzazione, interagendo con i responsabili dei singoli progetti;
 - e) predisporre il budget del Centro di ricerca, inclusi i residui attivi del Centro, secondo le regole generali dell'Università;
 - f) redigere una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Prorettore alla Ricerca.
- 5.4** Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale.

Art. 6 Unità di Ricerca

- 6.1** Il Centro può costituire Unità di Ricerca su tematiche specifiche inerenti Data Science e Analytics, che hanno l'obiettivo di contribuire ai risultati del Centro sia attraverso la produzione di output di ricerca di alta qualità sia attraverso la capacità di concorrere con successo al reperimento di fondi di finanziamento, secondo le modalità di volta in volta definite dalla Direzione del Centro. Le Unità sono valutate periodicamente in relazione a tali obiettivi e, a regime, devono garantire la capacità di autofinanziarsi.
- 6.2** Le attività di ogni Unità di Ricerca, concordate con la direzione del centro, sono organizzate e coordinate da un Responsabile Scientifico, individuato senza formalità dal Direttore, sentiti i Direttori dei Dipartimenti Interessati.
- 6.3** Il Centro include le seguenti Unità di Ricerca:

- Data and Marketing Insights
 - Artificial Intelligence
- L'istituzione di ulteriori unità non necessita di modifiche al regolamento.

Art.7 Comitato Scientifico (Scientific Committee)

- 7.1** Il Comitato Scientifico è composto da:
- il Direttore
 - fino a cinque membri nominati dal Rettore, sentiti il Prorettore alla Ricerca ed il Direttore del Centro, tra persone di comprovata competenza nell'area oggetto dell'attività di ricerca del Centro, assicurando la pluralità della rappresentanza delle aree disciplinari interessate.
- 7.2** I membri del Comitato Scientifico hanno funzioni propositive e consultive sulle linee di sviluppo delle attività del Centro, e contribuiscono al networking del Centro soprattutto a livello internazionale.
- 7.3** Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura tre anni e può essere rinnovato.

TITOLO – III VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO

Art. 8 Valutazione

- 8.1** L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo al fine di verificarne anche l'autosufficienza economica.

Art. 9 Amministrazione e contabilità

- 9.1** La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 10 Durata, scioglimento e liquidazione

- 10.1** Il Centro ha durata massima quinquennale, a decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento, successivamente rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dagli organi direttivi del Centro almeno sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo è disposto con le procedure previste per la costituzione. Ogni rinnovo non può essere disposto per più di cinque anni.
- 10.2** Il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli organi del Centro o per iniziativa propria, delibera lo scioglimento del Centro, compiendone anche le operazioni di liquidazione, con le procedure previste per la sua costituzione, tra gli altri, nei seguenti casi:
- per decorso del termine di scadenza;
 - per il conseguimento delle finalità del Centro o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerle;
 - quando viene a mancare la pluralità degli aderenti ed entro sei mesi non viene ricostituita.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 11 Applicazione

- 11.1** Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soppresse tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.
- 11.2** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dalla legislazione universitaria in tema di ricerca ed alle norme del RGA in quanto applicabili.

Art. 12 Modifiche

- 12.1** Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, secondo la procedura di cui all'art. 3 del RGA, può essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta degli organi direttivi del Centro.

Art. 13 Entrata in vigore

- 13.1** L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel decreto di emanazione.